

CENTRO CERAMICO CASTELLANO S.C.A.R.L.

Piazza Roma

64041 CASTELLI

Spett.le

COMUNE DI CASTELLI

Piazza Roma

64041 CASTELLI

Oggetto: d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016 – Trasparenza.

Con la presente ed in riferimento all'oggetto, così come anticipato per le vie brevi, la scrivente Società, nell'ottica della storica collaborazione e in quanto Vostra partecipata, chiede la possibilità, in adempimento agli obblighi richiesti dalla citata normativa, di pubblicare i dati e le informazioni previste dalla stessa nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del vostro sito istituzionale, così come indicato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, tra le FAQ sulla Trasparenza al numero 4.8, reperibili sul sito istituzionale della stessa e allegata in copia alla presente.

La Società metterà a Vostra disposizione e secondo le vostre direttive, la documentazione che dovrà essere pubblicata.

Confidando in una Vostra positiva e celere risposta, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Castelli, 10 dicembre 2018

Il Presidente
Giorgio Pistocchi



L'art. 10, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013 prevede che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che di norma costituisce una sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, sia adottato sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU).

Come precisato nelle delibere nn. 2/2012 e 50/2013, è auspicabile inoltre che entro il termine di adozione del Programma abbia luogo un ampio ed effettivo coinvolgimento dei portatori di interessi interni ed esterni.

4. Ambito soggettivo di applicazione (art. 11)

4.1 Quali sono le amministrazioni tenute all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 33/2013?

Stando all'art. 11, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, le disposizioni dello stesso si applicano a tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, ossia le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, gli Istituti universitari, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al d.lgs. n. 300/1999, nonché, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI.

4.2 Nel caso delle Unioni di Comuni, gli obblighi di trasparenza devono essere assolti dall'Unione o dai Comuni che ne fanno parte?

Nel caso dell'Unione di Comuni, sia l'Unione che i Comuni che ne fanno parte, sono tenuti a pubblicare sui siti istituzionali, in adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge, gli atti, i documenti e i dati di rispettiva competenza. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, per i dati oggetto di pubblicazione già disponibili sui siti istituzionali dei singoli Comuni, la pubblicazione potrà essere garantita da link che dalla sezione "Amministrazione trasparente" dell'Unione conducano ai documenti e ai dati già pubblicati dai singoli Comuni.

4.3 Gli enti pubblici economici sono tenuti ad osservare gli obblighi di trasparenza previsti dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013?

Gli enti pubblici economici sono tenuti all'applicazione del cc. da 15 a 33 dell'art. 1 della l. n. 190/2012, anche secondo quanto previsto dall'art. 11, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013. Ne consegue l'opportunità, anche per tali enti, di costituire la sezione "Amministrazione trasparente" nei propri siti internet e di prevedere, al proprio interno, una funzione di controllo e di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di dichiarare l'assolvimento degli stessi. Gli enti pubblici, pertanto, provvedono a organizzare, per quel che riguarda le richieste da parte dei cittadini e delle imprese sui dati non pubblicati, un sistema che fornisca risposte tempestive secondo i principi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. Non sono tenuti, invece, ad adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

4.4 Gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB) sono tenuti ad osservare gli obblighi di trasparenza previsti dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013?

Gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB) sono da ritenersi enti pubblici regionali e, quindi, in considerazione di tale qualificazione, sono da ricomprendersi fra gli enti cui si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 33/2013. Laddove trasformati in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) restano comunque inclusi nel novero delle "aziende ed amministrazioni" di Regioni, Province e Comuni, che l'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 contempla nell'ambito soggettivo di applicazione del decreto stesso in quanto pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Laddove invece siano stati privatizzati, occorrerà valutare caso per caso se rientrano fra i soggetti privati tenuti alla applicazione della disciplina in materia di trasparenza.

4.5 Le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate i sensi dell'art. 2359 del codice civile sono tenute ad osservare gli obblighi di trasparenza previsti dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013?

Le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile sono tenute, in virtù dell'art. 11, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ad applicare le disposizioni dell'art. 1, cc. da 15 a 33, della legge n. 190/2012.

Per una specificazione degli obblighi di pubblicazione previsti per le suddette società si rimanda all'allegato 1 alla delibera n. 50/2013.

4.6 Le amministrazioni con uffici periferici sono tenute ad assolvere gli obblighi di trasparenza con riferimento ai dati relativi a tutti gli uffici?

Sì.

Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi anche agli uffici periferici. Questo principio vale per tutti gli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche tenute all'osservanza del d.lgs. n. 33/2013 (ad esempio, Ambasciate e Consolati del Ministero degli Affari Esteri, Prefetture e Questure del Ministero dell'Interno, Sovrintendenze del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo, etc.)

4.7 Nel caso di amministrazioni articolate in uffici periferici, come devono essere pubblicati sul sito istituzionale i dati per i quali sussistono obblighi di trasparenza?

Per quanto riguarda gli uffici periferici, se i loro siti istituzionali sono dotati di proprie sezioni "Amministrazione trasparente", la pubblicazione coordinata dei dati tra centro e periferia potrà essere assicurata seguendo due modalità alternative:

a) ricorso a link che dalla sezione "Amministrazione trasparente" dell'amministrazione centrale conducano alle sezioni "Amministrazione trasparente" degli uffici periferici;

b) pubblicazione centralizzata dei dati con riferimento esplicito alle informazioni che riguardano gli uffici periferici. In tal caso, nei siti degli uffici periferici dovrà essere presente il link ai dati presenti nel sito dell'amministrazione centrale.

Nel caso in cui gli uffici periferici non siano dotati di un proprio sito istituzionale, è invece auspicabile la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'amministrazione centrale di dati relativi a ciascun ufficio periferico.

4.8 Nel caso in cui gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica siano privi di un sito internet istituzionale, con quali modalità questi possono assolvere agli obblighi di pubblicazione derivanti dalla normativa vigente?

Al fine di limitare gli oneri derivanti dalla disciplina della trasparenza, qualora gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica non dispongano di un proprio sito internet, tutti gli obblighi di pubblicazione in capo agli stessi possono essere assolti attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla normativa vigente nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'amministrazione da cui l'ente è vigilato, controllato o partecipato.